



COMUNI DI
**SIZIANO, TORREVECCHIA PIA
e VIDIGULFO**
PROVINCIA DI PAVIA

P.L.I.S.

PARCO del LAMBRO MERIDIONALE E DEL TICINELLO
Parco Locale di Interesse Sovracomunale

PIANO PARTICOLAREGGIATO

3

Norme tecniche di attuazione

Modificate in seguito all'accoglimento delle osservazioni

COMUNE DI SIZIANO
SINDACO
dott. ing. Massimiliano Brambilla
TECNICO COMUNALE
geom. Massimo Mauro Bertoni

PROGETTISTA
dott. arch. Mario Mossolani
dott. Silvia Paola Assini
dott. Solveig Tosi

COMUNE DI TORREVECCHIA PIA
SINDACO
Antonio Esposito
TECNICO COMUNALE
dott. arch. Paolo Menudo

COLLABORATORI
dott. urb. Sara Panizzari
dott. ing. Giulia Natale
dott. ing. Marcello Mossolani
geom. Mauro Scano

COMUNE DI VIDIGULFO
SINDACO
Dott. Pietro Aristide Sfondrini
TECNICO COMUNALE
Dott. ing. Arturo Guadagnolo

STUDI NATURALISTICI
dott. Massimo Merati
dott. Niccolò Mapelli



Comuni di
SIZIANO, TORREVECCHIA PIA e VIDIGULFO
 Provincia di Pavia

P.L.I.S.

DEL LAMBRO MERIDIONALE E DEL TICINELLO

Parco Locale di Interesse Sovracomunale

PIANO PARTICOLAREGGIATO

NORME TECNICHE

MODIFICATE IN SEGUITO ALL'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

INDICE

TITOLO I.	DEFINIZIONE DEL PLIS.....	3
Articolo 1.	Definizione ed ambito di applicazione del piano particolareggiato.....	3
Articolo 2.	Rapporto con gli strumenti urbanistici generali dei comuni del PLIS.	3
TITOLO II.	SUDDIVISIONE IN UNITÀ FUNZIONALI	4
Articolo 3.	Suddivisione in unità funzionali.....	4
Articolo 4.	Unità funzionale 1: ambiti fluviali.....	4
Articolo 5.	Unità funzionale 2: ambiti di cava.....	5
Articolo 6.	Unità funzionale 3: biotopi e ambiti di rilevanza ambientale.....	6
Articolo 7.	Unità 4: ambiti dei servizi pubblici e privati di interesse pubblico.....	6
Articolo 8.	Servizio S1, Campo volo di Siziano.....	7
Articolo 9.	Servizio S2, Area a verde attrezzato, Vidigulfo, frazione Vairano.....	8
Articolo 10.	Servizio S3, Strada di accesso e pioppeto bianco, Torrevecchia Pia, località "Oasi".....	9
Articolo 11.	Servizio S4, Area per macchia seriale, Torrevecchia Pia, località "Oasi".....	10
Articolo 12.	Servizio S5, Maneggio cavalli, Vidigulfo, Cascina Languria.....	11
Articolo 13.	Servizio S6, Area a verde attrezzato, Vidigulfo, frazione Cavagnera.....	12
Articolo 14.	Parcheggi pubblici.....	13
Articolo 15.	Unità funzionale 5: ambiti agricoli. INDICAZIONI GENERALI.....	13
Articolo 16.	ambiti agricoli normali – E1: INDICAZIONI PARTICOLARI.....	16
Articolo 17.	ambiti agricoli di supporto alla RER di 1° livello – E2: INDICAZIONI PARTICOLARI.....	16
Articolo 18.	Ambiti agricoli di supporto alla RER di 2° livello – E3: INDICAZIONI PARTICOLARI.....	16
Articolo 19.	Ambiti agricoli delle cascine storiche – E4: INDICAZIONI PARTICOLARI.....	17
Articolo 20.	Unità funzionale 6: ambiti della viabilità - INDICAZIONI GENERALI.....	17
Articolo 21.	Ambiti della viabilità: strade esistenti.....	18
Articolo 22.	Ambiti della viabilità: piste ciclabili in progetto.....	19
Articolo 23.	Ambiti della viabilità: porte del parco.....	19
Articolo 24.	Ambiti della viabilità: ecodotti.....	20
TITOLO III.	VINCOLI PAESAGGISTICI ED AMMINISTRATIVI	22
Articolo 25.	vincoli paesaggistici.....	22
Articolo 26.	Vincoli amministrativi.....	22
Articolo 27.	Limiti di rispetto stradale.....	22
Articolo 28.	Limiti di rispetto del depuratore.....	23
Articolo 29.	Limiti di rispetto cimiteriali.....	23
Articolo 30.	Elettrodotti ad alta tensione e relativi limiti di rispetto.....	24
Articolo 31.	Ossigenodotti e relativi limiti di rispetto.....	24
Articolo 32.	Ambiti di interesse archeologico.....	25
TITOLO IV.	INDICAZIONI GESTIONALI DI CARATTERE NATURALISTICO.....	26
Articolo 32 bis	Regolamentazione del taglio delle piante.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 33.	Interventi per la mitigazione degli impatti.....	27
Articolo 34.	Interventi di riqualificazione faunistica e botanica.....	27
Articolo 35.	Tutela e conservazione dei boschi e della flora spontanea.....	28
Articolo 36.	Specie legnose compatibili.....	29

TITOLO V.	INDICAZIONI GESTIONALI DI CARATTERE EDILIZIO ED URBANISTICO ...	30
Articolo 37.	Disciplina degli interventi.....	30
Articolo 38.	Prescrizioni sulla forma e sui materiali.....	30
Articolo 39.	Recinzioni.....	31
Articolo 40.	Definizione dei parametri e degli indici edilizi.....	31
Articolo 41.	Disposizioni relative alle distanze.....	33
Articolo 42.	Regolamentazione della caccia e della pesca.....	35
Articolo 43.	Divieti.....	35
Articolo 44.	Modalità e fasi di attuazione. Modalità di gestione. Progetti esecutivi di area.....	36
Articolo 45.	Segnaletica.....	36
Articolo 46.	Disposizioni finali e transitorie.....	36

TITOLO I. DEFINIZIONE DEL PLIS

Articolo 1. Definizione ed ambito di applicazione del piano particolareggiato

1. Il presente Piano Particolareggiato disciplina l'uso del territorio e le sue eventuali trasformazioni urbanistiche - edilizie e naturalistiche - nell'ambito del Parco del Lambro Meridionale e Ticinello, inteso quale "parco locale di interesse sovracomunale" ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, così come istituito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n° 10 del 15.01.2009 Prot. 610 (Oggetto: Riconoscimento del Parco Locale di interesse Sovracomunale denominato "Parco del Lambro Meridionale e del Ticinello").
2. Con detta deliberazione la provincia, oltre a riconoscere il PLIS, assegnava all'organismo gestore del PLIS "Parco del Lambro Meridionale e del Ticinello" un termine di due anni dalla pubblicazione della deliberazione entro il quale provvedere alla stesura e all'adozione degli strumenti di pianificazione e gestione previsti dal punto 9.5 della deliberazione della Giunta Regionale Lombardia 12 dicembre 2007 n° 8/6141 (Programma Poliennale degli interventi, Piano Attuativo e Regolamento d'uso) da redigersi sulla base delle indicazioni riportate nel documento di "Linee guida provinciali per la pianificazione dei PLIS" approvato con deliberazione G.P. n° 197 del 26/06/2008.
3. Inoltre, la provincia disponeva che, preventivamente alla loro adozione da parte del soggetto gestore del PLIS, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione che interessino materie di competenza delle Province, fossero sottoposti al Settore Faunistico Naturalistico della Provincia di Pavia che avrebbe provveduto ad acquisire e ritrasmettere anche gli eventuali pareri da parte dei competenti settori provinciali.
4. La bozza di progetto di piano particolareggiato fu inviata al Settore Faunistico Naturalistico della provincia di Pavia, che con lettera prot 119931 del 23.02.2011, espresse il proprio parere preventivo. Successivamente, con incontro in data 01.04.2011, furono concordate con la provincia stessa le modifiche richieste con il suddetto parere.
5. Il Piano Particolareggiato indica gli obiettivi generali e particolari di ogni parte del suo territorio ai fini della tutela e della valorizzazione delle caratteristiche ambientali e naturalistiche, anche in funzione di un uso ricreativo e didattico del Parco.
6. Il Piano Particolareggiato riguarda pertanto l'uso del suolo, le acque, la vegetazione, la fauna e, in ogni caso, tutti gli altri elementi che costituiscono l'ambiente naturale, nella loro accezione più ampia.

Articolo 2. Rapporto con gli strumenti urbanistici generali dei comuni del PLIS.

1. Il presente Piano Particolareggiato è redatto in conformità all'azzoneamento ed alle Norme Tecniche di Attuazione di ciascuno degli strumenti urbanistici generali dei comuni del Parco del Lambro Meridionale e Ticinello, senza alcuna variazione.

TITOLO II. SUDDIVISIONE IN UNITÀ FUNZIONALI

Articolo 3. Suddivisione in unità funzionali

1. L'area compresa nell'ambito del Parco del Lambro Meridionale e Ticinello è suddivisa in unità funzionali relativamente alle attività, alle destinazioni ed al tipo di gestione che vi sono ammessi e/o prescritti.
2. Le unità funzionali sono così classificate:
 - unità funzionale 1: ambiti fluviali
 - unità funzionale 2: ambiti di cava
 - unità funzionale 3: biotopi e ambiti di rilevanza ambientale
 - unità funzionale 4: ambiti dei servizi pubblici e privati di interesse pubblico
 - unità funzionale 5: ambiti agricoli

Articolo 4. Unità funzionale 1: ambiti fluviali

1. Descrizione

Sono individuate con apposito segno grafico, come appartenenti alla "Unità funzionale 1: ambiti fluviali" le parti del territorio del Parco del Lambro Meridionale e del Ticinello direttamente interessate dai corsi d'acqua presenti, che sono: il Lambro Meridionale, la Roggia Ticinello, la Roggia Colombana, la Roggia Speziana, la Roggia Molina e la Roggia Usella.

Gli ambiti sono stati suddivisi in due parti: una che comprende il letto di tutti i corsi d'acqua e l'altra che comprende solo le fasce di rispetto dei corsi d'acqua più importanti dal punto di vista naturalistico. Si ha così:

1.1. ambiti dei corsi d'acqua, che comprendono:

- Lambro Meridionale
- Roggia Ticinello
- Roggia Colombana
- Roggia Speziana
- Roggia Molina
- Roggia Usella

1.2. ambiti di rispetto dei corsi d'acqua, che comprendono una fascia individuata graficamente nella "Carta delle unità funzionali" di piano particolareggiato (avente larghezza di circa 50 m dalle sponde o una larghezza maggiore se la conformazione dei terreni lo suggeriva) relativa ai seguenti corsi d'acqua:

- Lambro Meridionale
- Roggia Ticinello
- Roggia Colombana
- Roggia Speziana

2. Obiettivi

- Mantenimento delle fasce di rispetto;
- tutela della biodiversità faunistica e botanica all'interno delle stesse;
- mantenimento degli habitat esistenti; riqualificazione e/o ripristino di habitat naturali;
- censimento degli orti presenti nelle fasce di rispetto;
- censimento degli alberi di dimensioni ragguardevoli (diametro > di 30 cm), annotandone specie, altezza, diametro e coordinate geografiche; miglioramento della qualità delle acque.

A tal proposito si auspica l'attivazione di norme da parte della Regione (piano di sviluppo rurale PSR) che favoriscano l'insediamento di siepi e filari di specie autoctone nelle aree ricomprese all'interno della presente unità funzionale fluviale.

L'Ente gestore del PLIS si impegna a promuovere la manutenzione delle sponde dei corsi d'acqua ricompresi nella presente unità funzionale fluviale, ovviamente nel rispetto delle leggi comunitarie e regionali sulla tutela e conservazione della biodiversità (Direttiva habitat, L.R. 10/2008).

Inoltre, l'Ente gestore del PLIS si impegna a favorire tutte quelle azioni finalizzate al raggiungimento di una migliore qualità delle acque.

3. Regolamentazione

- 3.1. Divieto di edificabilità ad esclusione di tutti i manufatti inerenti lo svolgimento delle operazioni di conduzione dell'attività agricola ed agronomica del fondo quali ad esempio ponti, canali, tombe, canalizzazioni, manufatti per la regolamentazione e la gestione delle acque ecc.
- 3.2. Divieto di realizzare coltivazioni agricole, ad esclusione di quelle arboree autoctone soggette a contributo, nella fascia di tutela assoluta di ampiezza pari a 5 m, per il corso del fiume Lambro Meridionale, e a 2,5 m, per le rogge e i cavi compresi e indicati nell'unità funzionale fluviale. La fascia di tutela assoluta è calcolata dal piede interno della sponda.
- 3.3. Il divieto non riguarda l'attività agricola in generale, intendendo come tale anche la manutenzione e gli spurghi dell'alveo, il ripristino e la salvaguardia delle sponde in caso di erosione, frane, cedimenti, cavità causate da animali dannosi ed il passaggio di mezzi ove sia esistente una strada podereale.
- 3.4. Divieto di sfalcio, nei mesi di giugno-luglio-agosto e, comunque, sfalcio limitato a una volta all'anno, negli altri mesi, lungo le scarpate dei corsi d'acqua ricompresi e indicati nell'unità funzionale fluviale, fatta salva ogni diversa ordinanza emanata in materia.

4. Edifici esistenti.

Il rilievo dello stato di fatto ha segnalato solo la presenza di Cascina Cicogno e di alcune baracche site ad est del depuratore di Siziano, in zona Ticinello.

Per gli edifici di Cascina Cicogno valgono le norme relative agli ambiti agricoli normali E1 delle presenti norme.

Per le baracche esistenti non autorizzate è consentita solo la demolizione senza ricostruzione, con obbligo di ripristino dei luoghi.

Le baracche esistenti ed autorizzate possono essere oggetto di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria"

4.1. Direttiva nitrati

Relativamente alla direttiva nitrati le zone agricole ricomprese nell'unità funzionale fluviale rimarranno classificate in base alle disposizioni regionali attualmente in vigore.

Articolo 5. Unità funzionale 2: ambiti di cava

1. Descrizione

Sono individuate con apposito segno grafico, come appartenenti alla "Unità funzionale 2: ambiti di cava" le parti del territorio del Parco del Lambro Meridionale e del Ticinello che sono comprese entro il vigente Piano Cave della Provincia di Pavia, approvato con deliberazione del Consiglio della Regione Lombardia n. VIII/344 del 20 febbraio 2007 ("Piano Cave della Provincia di Pavia - Settori merceologici della sabbia, ghiaia, argilla, calcari e dolomie, pietre ornamentali e torba").

Il PLIS Siziano è interessato dalla presenza di:

- Ambito Territoriale Estrattivo ATEg59.
- Giacimento GP08.

2. Obiettivi

Le finalità perseguite dal piano particolareggiato per questi ambiti sono:

- Consentire l'attuazione degli interventi ammessi dal Piano Cave vigente.
- Favorire il recupero ambientale delle cave dopo la loro utilizzazione.

3. Disciplina urbanistica

Questi ambiti sono sottoposti alla disciplina del citato Piano Cave. Dopo l'ultimazione dell'attività di cava, il recupero sarà regolato dalle convenzioni stipulate con il comune secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 6. Unità funzionale 3: biotopi e ambiti di rilevanza ambientale

1. Descrizione

Sono individuate con apposito segno grafico, come appartenenti alla "Unità funzionale 3: biotopi e ambiti di rilevanza ambientale e biotopi" le parti del territorio del Parco del Lambro Meridionale e del Ticinello che sono di interesse naturalistico, in quanto presentano particolari qualità di tipo vegetazionale.

La vegetazione potenziale naturale presente nell'area è rappresentata dai boschi a dominanza di farnia, sostituiti lungo i corsi d'acqua da formazioni ad ontano nero, pioppi e salici.

I biotopi ed i lembi boscati presenti hanno una struttura discreta, che si ritiene già capace di funzionare come un potenziale punto di appoggio di una rete ecologica locale.

2. L'unità funzionale 3 comprende i seguenti biotopi:

Identificazione	Descrizione	Indirizzo	Comune
B1 BIOTOPO 1	Tifeto	Cascina Cicogno	Siziano
B2 BIOTOPO 2	Laghetto (cava rinaturata)	Cascina Cicogno	Siziano
B3 BIOTOPO 3	Residuo di ontaneto	Cascina Cicogno	Siziano
B4 BIOTOPO 4	Zona umida, con vegetazione erbacea igrofila	a Nord di Zibido al Lambro	Torrevecchia Pia
B5 BIOTOPO 5	Laghetto con vegetazione erbacea igrofila	Oasi Naturalistica	Torrevecchia Pia
	Bosco ripariale		Torrevecchia Pia

In questa unità si aggiunge altresì l'area di rilevanza ambientale rappresentata dalla:

Identificazione	Descrizione	Indirizzo	Comune
A1 AREA DI RILEVANZA AMBIENTALE	Fascia di ontaneto	lungo il Cavo Ticinello (a Sud della Strada Provinciale 2)	Vidigulfo

3. Obiettivi

- mantenimento della vegetazione esistente;
- tutela e incremento della biodiversità faunistica e botanica;
- valorizzazione didattico-divulgativa dei biotopi.

4. Regolamentazione

Divieto di tutte le alterazioni e mutazioni del suolo, compresi prelievi, spostamenti di terra, livellamenti che non siano miglioramento dell'assetto idrogeologico ai fini della tutela e dell'incremento della biodiversità faunistica e botanica.

Articolo 7. Unità 4: ambiti dei servizi pubblici e privati di interesse pubblico

1. Descrizione

Sono individuate, con apposito segno grafico, come appartenenti alla " Unità 4: aree destinate a servizi pubblici e privati di interesse pubblico" quella parte del territorio del Parco del Lambro

Meridionale e del Ticinello destinata alla fruizione del parco o allo svolgimento di attività di interesse pubblico, compatibili con la conservazione, la promozione e la gestione del parco stesso.

Esse sono:

Sigla	Definizione	Indirizzo	Gestione	
			Pubblica	Privata
S1	Campo volo.	Siziano, oltre via Ticinello		
S2	Area a verde attrezzato	Vidigulfo. frazione Vairano		
S3	Strada di accesso e pioppeto bianco	Torrevecchia Pia, località "oasi"		
S4	Area per macchia seriale	Torrevecchia Pia, località "oasi"		
S5	Maneggio cavalli	Vidigulfo, Cascina Languria		
S6	Area a verde attrezzato	Vidigulfo, frazione Cavagnera		

2. In questa unità si aggiungono altresì le aree destinate a parcheggio, che sono così localizzate:

Simbolo	Definizione	Indirizzo	Gestione	
			Pubblica	Privata
☆	Parcheggio	Parcheggio in linea lungo strada per Vairano di Vidigulfo		
☆	Parcheggio	Parcheggio in linea lungo strada per l'oasi di Torrevecchia Pia		

Articolo 8. Servizio S1, Campo volo di Siziano

1. Definizione

Si riferisce alle aree attualmente utilizzate come campo volo per aeromodelli, gestite da una società senza fini di lucro con sede a Siziano, avente lo scopo di promuovere e sostenere l'aeromodellismo. Sull'area insiste una "aviosuperficie" che consente la regolare attività di volo sportivo, didattico e agonistico.

2. Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso principali, complementari o compatibili e accessorie delle aree sono dettagliate nella seguente tabella:

Destinazioni principali:	pista per il decollo e l'atterraggio di aeromodelli, per attività di volo sportivo, didattico e agonistico
Destinazioni complementari o compatibili:	verde ricreativo e decorativo, normale attività agricola piccole strutture al coperto e al chiuso per il ricovero (box per aeromodelli) piccole tribune anche coperte per il pubblico
Destinazioni accessorie:	chioschi, servizi igienici parcheggi pubblici e privati

3. Possibilità edificatorie.

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Sc	=	massimo 500,00 mq totali (strutture aperte e coperte)
H	=	massimo 6,00 m
Dc	=	minimo di 5,00 m
Ds	=	5,00 m
Df	=	10,00 m

4. Prescrizioni particolari

E' fatto obbligo di realizzare una quantità di parcheggio rapportata alle esigenze d'uso, con un minimo del 10% della Sf interessata.

I parcheggi dovranno essere piantumati con almeno un albero ogni 100 m² di parcheggio, disposti, se possibile, lungo i confini dell'area.

5. Prescrizioni sui materiali

Tutte le superfici pavimentate dovranno essere realizzate con materiali e finiture compatibili con la tutela ecologica del parco, e dovranno essere di tipo drenante e naturale (terra battuta, ghiaietto, masselli in calcestruzzo autobloccanti permeabili ad elementi grigliati erbosi)

6. Realizzazione e gestione delle attrezzature.

La realizzazione e la gestione delle attrezzature S1 è riservata ai privati, che garantiscano l'utilizzazione aperta al pubblico delle strutture interessate, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti per le destinazioni previste e di regolamenti specifici che ne disciplinano l'organizzazione.

Gli interventi sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, di cui all'articolo 43 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, secondo le tariffe comunali e secondo quanto indicato dagli articoli 44 (Oneri di urbanizzazione), 45 (Scomputo degli oneri di urbanizzazione), 47 (Cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria) e 48 (Costo di costruzione) della medesima legge regionale.

7. Procedure per il rilascio dei titoli abilitativi

Gli interventi sono ammessi con procedura abilitativa semplice.

Articolo 9. Servizio S2, Area a verde attrezzato, Vidigulfo, frazione Vairano

1. Definizione

Si riferisce alle aree di proprietà del comune di Vidigulfo, site in frazione Vairano, in prossimità della pista automobilistica.

Le aree sono da alcuni anni oggetto di piantumazione di alberi di alto fusto. Al centro dell'area è stato individuato un sito per macchia seriale mesoxerofila, che costituisce uno dei primi interventi di rinaturazione del PLIS proposti dal piano particolareggiato.

Nella loro generalità, le aree in oggetto sono destinate alla realizzazione di parchi urbani.

Tali aree, ad eccezione della macchia seriale mesoxerofila, sono prioritariamente destinate a verde piantumato ed attrezzato, con sentieri pedonali e ciclabili dotati di panchine per la sosta, percorsi vita, spazi per pic-nic, giochi per i bambini e i ragazzi, attrezzature sportive all'aperto, ecc. È consentita anche la realizzazione di strutture coperte (con spazi allestiti per mostre, riunioni, assemblee, manifestazioni culturali, ricreative e sociali, ecc.). Sono comprese le attrezzature connesse di servizio e ristoro.

Le aree che ospitano la macchia seriale mesoxerofila, invece, invece destinate unicamente alla realizzazione di un bosco per l'incremento della biodiversità ed il recupero naturalistico.

2. Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso principali, complementari o compatibili e accessorie delle aree sono dettagliate nella seguente tabella:

2.1. AREE A VERDE ATTREZZATO

Destinazioni principali:	Parchi urbani (giardini pubblici, attrezzature sportive all'aperto, attrezzature coperte per mostre e manifestazioni, ecc.)
Destinazioni complementari o compatibili:	Servizi e attrezzature di corredo Chioschi, gazebo, servizi igienici
Destinazioni accessorie:	Parcheggi.

2.2. AREA DELLA MACCHIA SERIALE

Destinazioni principali:	macchia seriale mesoxerofila
Destinazioni complementari o compatibili:	nessuna
Destinazioni accessorie:	nessuna

3. Possibilità edificatorie.

Limitatamente alle aree a verde attrezzato, l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Sc	=	massimo 150 mq totali (strutture aperte e coperte)
H	=	massimo 6,00 m
Dc	=	minimo di 5,00 m
Ds	=	5,00 m
Df	=	10,00 m

4. Prescrizioni particolari

E' fatto obbligo di realizzare una quantità di parcheggio rapportata alle esigenze d'uso, con un minimo del 10% della Sf interessata.

I parcheggi dovranno essere piantumati con almeno un albero ogni 100 m² di parcheggio, disposti, se possibile, lungo i confini dell'area.

5. Prescrizioni sui materiali

Tutte le superfici pavimentate dovranno essere realizzate con materiali e finiture compatibili con la tutela ecologica del parco, e dovranno essere di tipo drenante e naturale (terra battuta, ghiaietto, masselli in calcestruzzo autobloccanti permeabili ad elementi grigliati erbosi)

6. Realizzazione e gestione delle attrezzature.

La realizzazione e la gestione delle attrezzature S2 è a cura del comune, oppure può essere affidata ad enti legalmente riconosciuti che si impegnino a realizzarle ed a gestirle in conformità ai programmi di intervento comunali ed alle norme vigenti in materia. In quest'ultimo caso, la realizzazione delle attrezzature è regolata da un atto di asservimento perpetuo e da una convenzione nella quale è stabilita la durata della concessione e sono disciplinate le modalità di gestione.

7. Procedure per il rilascio dei titoli abilitativi

Gli interventi sono ammessi con procedura abilitativa semplice.

Articolo 10. Servizio S3, Strada di accesso e pioppeto bianco, Torrevecchia Pia, località "Oasi"

1. Definizione

Si riferisce alle aree di proprietà del comune di Torrevecchia Pia (in tutto o in parte), site in comune di Torrevecchia Pia, località "oasi".

Le aree sono interessate da sistemazioni che ne consentono l'utilizzazione a scopo ricreativo (picnic, feste popolari) e didattico (sosta per l'accesso al parco).

Le aree in oggetto sono destinate alla realizzazione di parchi urbani, alle strade di accesso ed ai parcheggi.

2. Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso principali, complementari o compatibili e accessorie delle aree sono dettagliate nella seguente tabella:

Destinazioni principali:	Parchi urbani (giardini pubblici, attrezzature sportive all'aperto, attrezzature coperte per mostre e manifestazioni, ecc.)
Destinazioni complementari o compatibili:	Servizi e attrezzature di corredo Chioschi, gazebo, servizi igienici
Destinazioni accessorie:	Parcheggi.

3. Possibilità edificatorie.

Limitatamente alle aree a verde attrezzato ed a parcheggio (escluse quindi le aree per le strade), l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Sc	=	massimo 150 mq totali (strutture aperte e coperte)
H	=	massimo 6,00 m
Dc	=	minimo di 5,00 m
Ds	=	5,00 m
Df	=	10,00 m

4. Prescrizioni particolari

E' fatto obbligo di realizzare una quantità di parcheggio rapportata alle esigenze d'uso, con un minimo del 10% della Sf interessata.

I parcheggi dovranno essere piantumati con almeno un albero ogni 100 m² di parcheggio, disposti, se possibile, lungo i confini dell'area.

5. Prescrizioni sui materiali

Tutte le superfici pavimentate dovranno essere realizzate con materiali e finiture compatibili con la tutela ecologica del parco, e dovranno essere di tipo drenante e naturale (terra battuta, ghiaietto, masselli in calcestruzzo autobloccanti permeabili ad elementi grigliati erbosi, asfalto speciale)

6. Realizzazione e gestione delle attrezzature.

La realizzazione e la gestione delle attrezzature S2 è a cura del comune, oppure può essere affidata ad enti legalmente riconosciuti che si impegnino a realizzarle ed a gestirle in conformità ai programmi di intervento comunali ed alle norme vigenti in materia. In quest'ultimo caso, la realizzazione delle attrezzature è regolata da un atto di asservimento perpetuo e da una convenzione nella quale è stabilita la durata della concessione e sono disciplinate le modalità di gestione.

7. Procedure per il rilascio dei titoli abilitativi

Gli interventi sono ammessi con procedura abilitativa semplice.

Articolo 11. Servizio S4, Area per macchia seriale, Torrevecchia Pia, località "Oasi"

1. Definizione

Si riferisce alle aree di proprietà del comune di Torrevecchia Pia (in tutto o in parte), site in comune di Torrevecchia Pia, località "oasi".

L'area è stata individuata come sito per macchia seriale mesoigrofila, che costituisce uno dei primi interventi di rinaturazione del PLIS proposti dal piano particolareggiato.

Le aree sono destinate unicamente alla realizzazione di un bosco per l'incremento della biodiversità ed il recupero naturalistico.

2. Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso principali, complementari o compatibili e accessorie delle aree sono dettagliate nella seguente tabella:

Destinazioni principali:	macchia seriale mesoigrofila
Destinazioni complementari o compatibili:	nessuna
Destinazioni accessorie:	nessuna

3. Possibilità edificatorie.

Nessuna

4. Realizzazione e gestione delle attrezzature.

La realizzazione e la gestione delle attrezzature S4 è a cura del comune, oppure può essere affidata ad enti legalmente riconosciuti che si impegnino a realizzarle ed a gestirle in conformità ai programmi di intervento comunali ed alle norme vigenti in materia. In quest'ultimo caso, la realizzazione delle attrezzature è regolata da un atto di asservimento perpetuo e da una convenzione nella quale è stabilita la durata della concessione e sono disciplinate le modalità di gestione.

5. Procedure per il rilascio dei titoli abilitativi

Gli interventi sono ammessi con procedura abilitativa semplice.

Articolo 12. Servizio S5, Maneggio cavalli, Vidigulfo, Cascina Languria

1. Definizione

Si riferisce alle aree ed agli edifici attualmente utilizzati come attrezzature per lo sport equestre (scuderie, maneggio, servizi) all'aperto ed al coperto siti a Vidigulfo, Cascina Languria e che, in quanto compatibili con le finalità del parco, sono da confermare.

2. Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso principali, complementari o compatibili e accessorie delle aree sono dettagliate nella seguente tabella:

Destinazioni principali:	centro di equitazione, allevamento cavalli, strutture aperte e coperte per sport equestri e simili
Destinazioni complementari o compatibili:	sono consentite attività ricettive (bar, ristoranti) e sociali, compreso un esercizio di vendita di vicinato per articoli inerenti l'attività
Destinazioni accessorie:	servizi igienici, servizi di corredo entro i volumi esistenti

3. Possibilità edificatorie.

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Uf	=	il valore maggiore tra il volume esistente e 0,40 mq/mq
Sc	=	massimo 50% (strutture coperte)
H	=	massimo 6,00 m
Dc	=	minimo di 5,00 m
Ds	=	5,00 m
Df	=	10,00 m

4. Prescrizioni particolari

Le aree libere a giardino dovranno essere piantumate con almeno un albero ogni 100 mq di superficie.

5. Prescrizioni sui materiali

Tutte le superfici pavimentate dovranno essere realizzate con materiali e finiture compatibili con la tutela ecologica del parco, e dovranno essere di tipo drenante e naturale (terra battuta, ghiaietto, masselli in calcestruzzo autobloccanti permeabili ad elementi grigliati erbosi).

6. Realizzazione e gestione delle attrezzature.

La realizzazione e la gestione delle attrezzature S5 è riservata ai privati, che garantiscano l'utilizzazione aperta al pubblico delle strutture interessate, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti per le destinazioni previste e di regolamenti specifici che ne disciplinano l'organizzazione.

Gli interventi sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, di cui all'articolo 43 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, secondo le tariffe comunali e secondo quanto indicato dagli articoli 44 (Oneri di urbanizzazione), 45 (Scomputo degli oneri di urbanizzazione), 47 (Cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria) e 48 (Costo di costruzione) della medesima legge regionale.

7. Procedure per il rilascio dei titoli abilitativi

Gli interventi sono ammessi con procedura abilitativa semplice.

Articolo 13. Servizio S6, Area a verde attrezzato, Vidigulfo, frazione Cavagnera

1. Definizione

Si riferisce alle aree private site a Vidigulfo, frazione Cavagnera, all'interno di un ambito soggetto a piano di lottizzazione residenziale secondo il PGT di Vidigulfo.

Esse, secondo le indicazioni della Rete Ecologica Regionale (approvata con DGR n. 8/8515 del 26 novembre 2008 e con la DGR n. 8/10962 del 30 dicembre 2009), Settore 54, fanno parte di Elementi di 2° livello ed in particolare costituiscono un "varco da tenere".

Tali aree, sono prioritariamente destinate a verde piantumato, attrezzato solo con strutture aperte (con sentieri pedonali e ciclabili, panchine per la sosta, percorsi vita, spazi per pic-nic, giochi per i bambini e i ragazzi) o con piccole strutture di servizio e ristoro (chioschi, servizi igienici).

2. Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso principali, complementari o compatibili e accessorie delle aree sono dettagliate nella seguente tabella:

Destinazioni principali:	Parchi urbani e giardini pubblici
Destinazioni complementari o compatibili:	Servizi e attrezzature di corredo Chioschi, gazebo, servizi igienici
Destinazioni accessorie:	Parcheggi.

3. Possibilità edificatorie.

Limitatamente alle aree a verde attrezzato, l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Sc	=	massimo 30 mq totali (chioschi, servizi igienici)
H	=	massimo 6,00 m
Dc	=	minimo di 5,00 m
Ds	=	5,00 m
Df	=	10,00 m

4. Realizzazione e gestione delle attrezzature.

La realizzazione e la gestione delle attrezzature S6 è a cura del comune, oppure può essere affidata ad enti legalmente riconosciuti che si impegnino a realizzarle ed a gestirle in conformità ai programmi di intervento comunali ed alle norme vigenti in materia. In quest'ultimo caso, la

realizzazione delle attrezzature è regolata da un atto di asservimento perpetuo e da una convenzione nella quale è stabilita la durata della concessione e sono disciplinate le modalità di gestione.

5. Procedure per il rilascio dei titoli abilitativi

Le aree del servizio S6 ricadono all'interno di un ambito di trasformazione individuato dal Documento di Piano del PGT di Vidigulfo (ambito di piano di lottizzazione ATR 1) e, pertanto, le attrezzature saranno realizzate in base alle disposizioni contenute nella convenzione del P.L. stesso.

Articolo 14. Parcheggi pubblici

1. Definizione

Sono le aree destinate alla sosta degli autoveicoli, che il piano particolareggiato individua con apposita simbologia nella "Carta delle unità funzionali", nelle seguenti due localizzazioni:

- Parcheggio in linea lungo la strada per Vairano di Vidigulfo
- Parcheggio in linea lungo la strada per l'oasi di Torrevecchia Pia

In aggiunta alle suddette posizioni, i parcheggi possono essere realizzati (in sede propria da individuare in fase esecutiva o "in linea" lungo la viabilità esistente e di progetto) in qualsiasi altra unità funzionale del piano particolareggiato, con esclusione di:

- unità funzionale 1: ambiti fluviali
- unità funzionale 2: ambiti di cava

2. Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso principali delle aree sono dettagliate nella seguente tabella.

Destinazioni principali:	Parcheggi pubblici a raso o a più piani fuori terra, aree di sosta permanente o temporanea degli autoveicoli
Destinazioni complementari o compatibili:	Chioschi non permanenti per la vendita di giornali, frutta, verdura, panini e simili
Destinazioni accessorie:	Tutti gli accessori

3. Realizzazione e gestione delle attrezzature

La realizzazione e la gestione dei parcheggi è a cura del comune, ovvero può essere affidata ad associazioni, enti, cooperative e singoli privati che si impegnino a realizzarli ed a gestirli in conformità ai programmi di intervento comunali. In quest'ultimo caso, la realizzazione delle attrezzature è regolata da un atto di asservimento perpetuo e da una convenzione nella quale è stabilita la durata della concessione e sono disciplinate le modalità di gestione.

Articolo 15. Unità funzionale 5: ambiti agricoli. INDICAZIONI GENERALI

1. Definizione

Sono individuate con apposito segno grafico, come appartenenti alla "Unità funzionale 5: ambiti agricoli" le parti del territorio del Parco del Lambro Meridionale e del Ticinello riservate alla conduzione agricola e forestale dei fondi.

Gli ambiti agricoli rappresentati nella "Carta delle unità funzionali" sono stati individuati, oltre che dalle indagini dirette sul posto, sulla base delle indicazioni fornite dai seguenti strumenti di pianificazione sovraordinata:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con DCR n. 951 del 19 gennaio 2010;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 53/33382 del 7 novembre 2003;
- Rete Ecologica Regionale (RER). Approvata con DGR n. 10971 del 30 dicembre 2009.

L'unità funzionale 5 comprende i quattro seguenti ambiti, specificamente individuati nella "Carta delle unità funzionali":

- ambiti agricoli normali – E1
- ambiti agricoli di supporto alla RER di 1° livello – E2
- ambiti agricoli di supporto alla RER di 2° livello – E3
- ambiti agricoli delle cascine storiche – E4

2. Obiettivi

I principali obiettivi del Piano nella unità 4, tenuto conto del fatto che la gestione delle aree agricole nel parco, sia per la loro estensione sia per il loro ruolo ecologico risulta uno dei punti salienti della pianificazione, sono i seguenti:

- l'attività agricola è mantenuta e sostenuta sia come attività economica importante sia per il suo contributo alla valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente;
- viene promossa l'agricoltura indirizzata, in particolare, verso il mantenimento ed il miglioramento del paesaggio;
- viene valorizzato il recupero degli elementi paesistici agricoli.

3. Regolamentazione

Negli ambiti agricoli, gli interventi edilizi sono disciplinati dagli artt. 59 e 60 della LR 12/2005, che le presenti norme dettagliano in modo più preciso, in base alle caratteristiche degli ambiti agricoli interessati e descritti nei paragrafi successivi.

Vengono in ogni caso confermati i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti.

Gli spianamenti ed i livellamenti del terreno operati nel contesto delle ordinarie pratiche colturali dovranno rispettare, se possibile, l'andamento generale delle pendenze naturali.

Il sistema irriguo, così come identificato nello studio sul Reticolo Idrico Minore, allegato agli atti di PGT, dovrà essere salvaguardato;

I filari e le macchie boschive lungo i corsi d'acqua, il ciglio dei campi, la viabilità rurale dovranno essere mantenuti.

Per tutti gli ambiti agricoli del PLIS non si dettano, oltre a quelle specifiche riportate successivamente per gli ali ambiti agricoli E2 ed E3, prescrizioni e limitazioni all'attività agricola, alle scelte colturali, alle pratiche agronomiche, lasciando completamente libera la possibilità di svolgere la propria attività in base allo spirito imprenditoriale di ogni agricoltore nel rispetto delle normative vigenti in materia.

4. Presupposti soggettivi e oggettivi

Il titolo soggettivo del richiedente, i presupposti oggettivi e le procedure e le modalità per gli interventi negli ambiti agricoli sono definiti dall'art. 60 della LR 12/2005.

5. Procedure per il rilascio dei titoli abilitativi

Gli interventi sono ammessi con procedura abilitativa semplice.

6. Destinazioni d'uso

Con riferimento all'art. 59, comma 1, della l.r. n. 12/2005, negli ambiti agricoli sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda.

7. Indici e parametri urbanistici ed edilizi

Per gli interventi residenziali (abitazioni dell'imprenditore agricolo o dei dipendenti dell'azienda):

If	=	a)	0,06 m ³ /m ² su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata
	=	b)	0,01 m ³ /m ² per un massimo di 500 m ³ per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente
	=	c)	0,03 m ³ /m ² quadrato sugli altri terreni agricoli
He	=		7,00 m
SPp	=		1 m ² ogni 10 m ³ di volume di nuova costruzione o ampliamento

Per gli altri interventi, riferiti alle attrezzature ed infrastrutture produttive:

Rc	=	a)	10% dell'intera superficie aziendale
	=	b)	20% dell'intera superficie aziendale nel caso di aziende orto-floro-vivaistiche
	=	c)	40% dell'intera superficie aziendale nel caso di serre
He	=	a)	8,00 m per i fabbricati
	=	b)	18,00 m per serbatoi, silos e simili
SPP	=		1 m ² ogni 10 m ³ di volume di nuova costruzione o ampliamento
Per tutti gli interventi:			
Dc	=		He/2 con un minimo di 5,00 m
Df	=		Altezza dell'edificio più alto con un minimo di 10,00 m
Ds	=		5,00 m per le strade di servizio ai fondi agricoli, salvo il mantenimento degli allineamenti esistenti. La distanza minima di 5,00 m dovrà essere rispettata anche per le nuove recinzioni, ove ammesse

Gli indici If e Rc di cui sopra si applicano alla superficie complessiva di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda agricola, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini (LR 12/2005, art. 59, comma 5).

Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, gli indici If e Rc sono incrementati del 20 per cento (LR 12/2005, art. 59, comma 4-bis).

Gli indici Rc non si applicano nel caso di opere richieste per l'adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva dell'azienda agricola (LR 12/2005, art. 59, comma 7).

Al fine di salvaguardare la continuità e la compattezza del territorio agricolo ineditato, si prescrive che le edificazioni destinate alla residenza dei coltivatori siano prioritariamente ricavate attraverso il recupero degli edifici esistenti; ove dimostrata l'impossibilità di ricavare sufficienti spazi residenziali all'interno degli edifici esistenti, le nuove edificazioni saranno realizzate preferibilmente in prossimità dei complessi rurali esistenti.

8. Disposizioni particolari per gli allevamenti di bestiame

Per la realizzazione di nuovi insediamenti destinati all'allevamento ed alla prima trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, la documentazione per l'ottenimento del titolo abilitativo dovrà essere integrata con documentazione comprovante il rispetto dei limiti di legge relativi al trattamento dei reflui ed alle altre misure di tutela dell'ambiente.

I nuovi allevamenti devono essere dimensionati in rapporto alle caratteristiche produttive dell'azienda agricola, ossia collegati allo sfruttamento del suolo aziendale, dei suoi prodotti, ed alla necessità di arricchimento del suolo, oltre che alla possibilità di smaltimento.

In particolare, l'apertura di nuovi allevamenti o la trasformazione degli allevamenti esistenti in altri tipi di allevamento deve essere preventivamente autorizzata e dovrà avvenire nel rispetto delle distanze minime dalle abitazioni esterne, conformemente ai regolamenti in materia ed in particolare al Regolamento Locale d'Igiene.

Per lo stoccaggio e lo smaltimento dei reflui zootecnici si richiama il rispetto delle vigenti disposizioni delle leggi e dei regolamenti nazionali e regionali in materia.

Secondo quanto indicato al Capitolo 10 del Regolamento Locale di Igiene, le stalle, i pollai, le conigliarie e gli altri ricoveri per animali in genere, di nuova realizzazione, utilizzati per l'allevamento, essendo classificati quali industrie insalubri di 1a classe ai sensi dell'art. 216 del TU.LL.SS., devono rispettare le seguenti distanze dagli edifici esistenti in ambiti urbanistici contigui non agricoli (residenziali, produttivi, commerciali, ecc.), la cui destinazione d'uso comporti la presenza permanente di persone:

- Allevamenti di suini, polli e conigli: 200 metri.
- Allevamenti di cavalli, cani, bovini e ovini: 100 metri.

I nuovi edifici previsti in ambiti non agricoli (residenziali, produttivi, commerciali, ecc.) contigui ad allevamenti esistenti, e la cui destinazione d'uso comporti la presenza permanente di persone,

sono soggetti al rispetto delle medesime distanze indicate dal comma precedente per i nuovi allevamenti.

9. Interventi sugli edifici esistenti destinati alla conduzione agricola

Negli ambiti destinati all'agricoltura, per gli edifici esistenti aventi destinazione agricola, ma difformi rispetto agli indici e parametri urbanistici ed edilizi dell'ambito interessato, sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e recupero abitativo dei sottotetti, secondo le indicazioni della l.r. n. 12/2005.

Per gli stessi edifici, nel caso in cui, sulla base degli indici e parametri urbanistici ed edilizi ammessi, non sia possibile alcun aumento di SLP o aumenti inferiori a quelli di seguito indicati, sono consentiti "una tantum", nel solo rispetto della distanza dai fabbricati e dai confini e dell'altezza, interventi di ampliamento fino ad un massimo di 50 m² di superficie lorda di pavimento per la destinazione d'uso residenziale e del 20% della SLP esistente per le altre destinazioni consentite nell'ambito agricolo, riferiti ad ogni unità immobiliare esistente.

Per la destinazione d'uso residenziale, detti ampliamenti devono essere prioritariamente ottenuti mediante il recupero degli edifici adiacenti destinati ad altro uso.

E' consentita in entrambi i casi la realizzazione degli accessori e delle pertinenze.

10. Interventi sugli edifici esistenti non destinati alla conduzione agricola

Il rilievo dello stato di fatto non ha segnalato, nella unità funzionale 5, la presenza di edifici esistenti non destinati alla conduzione agricola dei fondi.

11. Tutela degli alberi

Il taglio delle piante è disciplinato dall'articolo 32 bis delle presenti norme.

Articolo 16. ambiti agricoli normali – E1: INDICAZIONI PARTICOLARI

1. Gli ambiti agricoli normali non sono soggetti ad indicazioni o prescrizioni diverse da quelle dettate dalla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e dall'articolo precedente (INDICAZIONI GENERALI sugli ambiti agricoli).

Articolo 17. ambiti agricoli di supporto alla RER di 1° livello – E2: INDICAZIONI PARTICOLARI

1. Nuove costruzioni
E' vietato l'insediamento di nuove aziende agricole
2. Ampliamento di aziende agricole esistenti
E' consentito l'ampliamento di aziende agricole, esistenti alla data di adozione del piano particolareggiato, situate all'interno del PLIS o in adiacenza al perimetro dello stesso, fino ad un massimo del 100% della Superficie Lorda di Pavimento (SLP) esistente.
3. Interventi di Compensazione
Ai sensi della DGR n.10962/2009 sono posti a carico dei nuovi interventi edilizi, azioni di compensazione naturalistica, che consistono nella piantumazione di siepi e filari lungo almeno il 50% del perimetro del lotto di intervento.
Lo sfalcio dei bordi erbacei dovrà avvenire soltanto nella stagione autunnale, per consentire lo sviluppo delle specie faunistiche in primavera ed estate.

Articolo 18. Ambiti agricoli di supporto alla RER di 2° livello – E3: INDICAZIONI PARTICOLARI

1. Nuove costruzioni
E' consentito l'insediamento di nuove aziende agricole

2. Interventi di Compensazione

Ai sensi della DGR n.10962/2009 sono posti a carico dei nuovi interventi edilizi, azioni di compensazione naturalistica, che consistono nella piantumazione di siepi e filari lungo almeno il 25% del perimetro del lotto di intervento.

Lo sfalcio dei bordi erbacei dovrà avvenire soltanto nella stagione autunnale, per consentire lo sviluppo delle specie faunistiche in primavera ed estate.

Articolo 19. Ambiti agricoli delle cascine storiche – E4: INDICAZIONI PARTICOLARI

1. Definizione

Entro il territorio del PLIS esistono alcune cascine storiche, il cui perimetro è stato definito sulla base delle tavolette dell'Istituto Geografico Militare (IGM, prima levata del 1890). Esse sono tutte localizzate nel comune di Vidigulfo e sono:

- Cascina Cavalli
- Cascina Gandina
- Cascina Zaccaria

2. Disciplina urbanistica

Gli interventi relativi alle aree ed agli edifici compresi nel perimetro degli ambiti agricoli delle cascine storiche sono disciplinati dal Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio del comune di Vidigulfo.

Articolo 20. Unità funzionale 6: ambiti della viabilità - INDICAZIONI GENERALI

1. Definizione

Sono individuate con apposito segno grafico, come appartenenti alla "Unità funzionale 6: ambiti della viabilità" le parti del territorio del Parco del Lambro Meridionale e del Ticinello riservate alla mobilità in genere.

La "Unità funzionale 6 - AMBITI DELLA VIABILITÀ" comprende le quattro seguenti categorie, specificamente individuate nella "Carta delle unità funzionali":

- strade esistenti
- piste ciclabili in progetto
- porte del parco
- ecodotti

2. Obiettivi:

Nell'ambito del Parco la mobilità veicolare a motore è consentita solo nella "Unità 6 - AMBITI DELLA VIABILITÀ: STRADE ESISTENTI".

Nelle altre unità funzionali i principali obiettivi del Piano per la mobilità sono i seguenti:

- Dotazione di percorsi minimi veicolari per le situazioni di emergenza e di servizio, in quanto il traffico automobilistico e motociclistico (anche con mezzi a mano) è vietato in tutto l'ambito del Parco, con la sola eccezione dei mezzi di soccorso, di servizio e di lavoro.
- Dotazione di percorsi pedonali per il libero accesso al pubblico nelle zone consentite e di sentieri minimi per le visite guidate.
- Dotazione di percorsi ciclabili per il libero accesso al pubblico nelle zone consentite

3. Interventi proposti di mitigazione

I principali interventi proposti dal Piano nella unità 7 sono i seguenti:

- Creazione di filari di alberi tra le strade provinciali ed il Parco
- creazione di passaggi per la fauna al di sotto delle strade che interrompono i corridoi ecologici, dimensionati ed isolati dal rumore in maniera adeguata

4. Tipi di percorso ammessi ed ambiti in cui sono consentiti

La mobilità pedonale è ammessa in tutte le unità, solo su percorsi esistenti od appositamente realizzati.

La mobilità dei veicoli di servizio e di lavoro agricolo, la mobilità equestre e la mobilità ciclabile sono consentite, in aggiunta a quelli espressamente indicati dalla “Carta delle unità funzionali”, solo nei seguenti ambiti:

- percorsi per i veicoli di servizio e di lavoro agricolo: possono essere realizzati in tutte le unità, ad eccezione della “Unità funzionale 1: Ambiti fluviali”;
- percorsi ciclabili: possono essere realizzati in tutte le unità, ad eccezione della “Unità funzionale 1: fluviale”, della “Unità funzionale 3: biotopi e ambiti di rilevanza ambientale”;
- percorsi pedonali ed equestri: possono essere realizzati in tutte le unità, ad eccezione della “Unità funzionale 1: Ambiti fluviali” a distanza inferiore a m 2,00 dal corso d’acqua.

Non possono essere realizzati, nuovi percorsi pedonali, ciclabili ed equestri se non da parte della proprietà delle aree o con accordo della medesima.

5. Caratteristiche dimensionali dei percorsi previsti

Valgono le seguenti larghezze massime:

Tipo di percorso	larghezza massima [m]
percorsi veicolari di servizio e di lavoro	6,00
percorsi ciclabili	2,50
percorsi pedonali ed equestri	1,50

6. Prescrizioni sui materiali:

Per gli interventi ammessi, valgono le seguenti prescrizioni sui materiali, che tengono conto anche dell’accessibilità alle persone con ridotta mobilità fisica, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche:

Tipo di percorso	Tipo di fondo	Tipo di superficie
percorsi veicolari di servizio e di lavoro	materiale permeabile (ghiaia)	selciato, acciottolato, ghiaia, terra battuta, macadam
percorsi ciclabili	materiale permeabile (ghiaia)	selciato, acciottolato, ghiaia, terra battuta, macadam, asfalto speciale colore idoneo
percorsi pedonali	materiale permeabile (ghiaia)	selciato, acciottolato, ghiaia, terra battuta, macadam
percorsi equestri	nessun fondo	solo in casi di particolari situazioni di fondo naturale inconsistente o acquitrinoso, è ammesso l’uso di materiali del punto precedente

Articolo 21. Ambiti della viabilità: strade esistenti

1. Definizione

La “Unità 6 - AMBITI DELLA VIABILITÀ: STRADE ESISTENTI” comprende le diverse categorie di strade esistenti percorribili con mezzi motorizzati:

- strade provinciali che interessano il PLIS:
 - Strada Provinciale n. 2 (Pavia-Melegnano)
 - strada provinciale 154 (Vidigulfo-Cavagnera-Siziano)
 - Strada Provinciale n. 50 (Zibido al Lambro-Campomorto)
 - Strada Provinciale n. 9 (Torre de' Negri-Bascapè)
 - il reticolo delle strade campestri.
2. Obiettivi:
- mitigazione degli impatti visivi,
 - riduzione del rumore,
 - protezione dalle emissioni gassose inquinanti
 - riduzione dell'effetto barriera per il corridoio ecologico
3. Disciplina urbanistica
- Il piano particolareggiato non prevede nuove strade per il traffico automobilistico.
- Sono consentite n' invece le strade interpoderali o di servizio ai fondi agricoli per la coltivazione dei terreni.
4. Fasce di rispetto stradale e nuovo codice della strada
- Le strade provinciali sono dotate di fascia di rispetto stradale, intesa come linea di inedificabilità a protezione della rete viabilistica principale, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dall'articolo 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 22. Ambiti della viabilità: piste ciclabili in progetto

1. Definizione
- Sono individuate con apposito segno grafico, come appartenenti alla " Unità 5: piste ciclabili in progetto" quelle parti del territorio del Parco del Lambro Meridionale e del Ticinello destinate alla mobilità ciclistica.
2. Obiettivi:
- favorire l'accessibilità e la fruizione del parco;
 - riduzione del rumore,
 - eliminazione delle emissioni gassose inquinanti
3. Disciplina urbanistica
- Le indicazioni di tracciato relative ai percorsi delle piste ciclabili contenute nelle tavole grafiche della "Carta delle unità funzionali" del Parco, sono da considerarsi indicative per quanto attiene al numero ed al tracciato, in quanto , negli ambiti in cui sono consentiti, potranno essere modificati o sostituiti dai progetti esecutivi approvati dall'Ente Gestore del Parco.
- Si ripete che le piste ciclabili: possono essere realizzate in tutte le unità, ad eccezione della "Unità funzionale 1: fluviale", della "Unità funzionale 3: biotopi e ambiti di rilevanza ambientale".
- Non possono essere realizzate nuove piste ciclabili se non da parte della proprietà delle aree o con accordo della medesima

Articolo 23. Ambiti della viabilità: porte del parco

1. Definizione
- Sono individuate con apposito segno grafico, le Porte del Parco ⁽¹⁾. Si tratta di attrezzature e sistemazioni che, per la loro collocazione in rapporto alle aree esterne ed alle aree interne al parco, sono da destinarsi al tempo libero ed in particolare alle attrezzature di servizio agli utenti.

(1) Le porte del parco non sono costituite da strutture fisiche specifiche, ma costituiscono il simbolo del sito in cui è possibile entrare nel parco lasciando il mezzo meccanico con cui si è venuti, per proseguire a piedi.

Le porte del parco sono state individuate nelle seguenti posizioni, in aree appartenenti alla "Unità funzionale 4 – ambiti dei servizi pubblici e privati di interesse pubblico" facilmente accessibili ed utilizzabili. Esse sono tre:

Esse sono:

Sigla	Ubicazione	Comune
PP1	Campo volo - S1, oltre via Ticinello	Siziano
PP2	Area a verde attrezzato - S2, di fronte alla pista di Vairano	Vidigulfo
PP3	Strada di accesso e pioppeto bianco – S3, località "oasi"	Torrevecchia Pia

2. Interventi proposti

- Formazione di luoghi adatti alla per ricevere e dare un minimo di servizio agli utenti, nel rispetto delle caratteristiche del territorio circostante, considerando che dette attrezzature debbano essere ridotte al minimo.
- La realizzazione di sentieri e piste ciclabili favorirà notevolmente la fruizione del parco ed alle aree attrezzate consentendone l'accesso tramite percorsi che non interferiscono con le principali vie di comunicazione.
- Si propone la realizzazione di macchie ricreative cioè di strutture ad elevato contenuto naturalistico ma con finalità principale di fruizione.
- In queste aree un posto di preminenza è assegnato alle attrezzature del verde ovvero da manufatti per la sosta ed il ristoro, per il gioco e per le attività sportive, l'informazione naturalistica (pannelli esplicativi, cartellini con la nomenclatura botanica), segnaletica d'orientamento, i servizi (contenitori per rifiuti, servizi igienici etc.).
- La vegetazione arborea al contorno delle aree attrezzate dovrà garantire l'ombreggiamento (essenze con chiome espanse e folte, con fogliame di lunga durata come il Pioppo bianco, l'Acerò o il Tiglio) e chiuderle parzialmente alla vista, si utilizzeranno a tratti siepi fitte ed a tratti arbusti isolati in modo da costituire nicchie fruibili differenti. L'uso di specie di richiamo per gli uccelli, incrementa la naturalità del sito.
- Le strutture dovranno avere dimensione massima contenuta nei seguenti valori, per ciascun chiosco o blocco servizi igienici:

Sc	=	16 mq (strutture coperte)
----	---	---------------------------

H	=	massimo 3,00 m
---	---	----------------

Dc	=	minimo di 5,00 m
----	---	------------------

Ds	=	5,00 m
----	---	--------

Df	=	10,00 m
----	---	---------

3. Prescrizioni sui materiali

I manufatti saranno costruiti in materiali naturali, le panche, i tavoli ed i cestini portarifiuti saranno quindi in legno impregnato a pressione, resistente alla marcescenza e con un buon inserimento ambientale.

4. Le attrezzature del presente articolo non possono essere realizzate su aree di proprietà privata se non da parte della proprietà stessa o con suo accordo.

Articolo 24. Ambiti della viabilità: ecodotti

1. Definizione

Sono individuati, con apposito segno grafico nella "Carta delle unità funzionali", gli ecodotti previsti. Gli ecodotti si configurano sostanzialmente come corridoi atti a creare una continuità tra gli ecosistemi esistenti nelle due parti del territorio del parco separati da una strada.

2. Obiettivi:

- superare barriere derivanti da infrastrutture e ripristinare elementi di continuità naturale
- mettere in relazione le unità ecologiche esistenti, altrimenti frammentate,

- sviluppare e consolidare la rete ecosistemica
- recuperare le condizioni di maggiore e più diffusa biodiversità.

3. Ubicazione

Il piano particolareggiato progetto prevede l'individuazione di tre situazioni critiche e pone l'attenzione sulla necessità di confermare il passaggio della fauna nelle seguenti tre posizioni:

Sigla	Ubicazione	Comune
ECO1	Ponte sul Cavo Ticinello, frazione Cavagnera	Vidigulfo
ECO2	Ponte sul Cavo Ticinello della S.P. n. 1	Vidigulfo
ECO3	Ponte sul fiume Lambro Meridionale, frazione Zibido al Lambro	Torrevecchia Pia

4. Interventi proposti

Gli ecodotti proposti non prevedono la realizzazione di nuovi manufatti, in quanto coincidono con i ponti esistenti. Occorre valutare in fase gestionale se la larghezza dello spazio libero di fianco al letto dei corsi d'acqua è sempre sufficiente al passaggio della piccola fauna vertebrata e degli anfibi. Se necessario saranno previsti nuovi passaggi o l'allargamento di quelli esistenti.

TITOLO III. VINCOLI PAESAGGISTICI ED AMMINISTRATIVI

Articolo 25. vincoli paesaggistici

1. Definizione

Sono individuate con apposito segno grafico, come soggette a vincoli paesaggistico ai sensi dell'Art. 142, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42:

– I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD n. 1775 dell'11 dicembre 1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lett. c). Nel caso specifico, il vincolo riguarda

fiume Lambro Meridionale.

– I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti all'art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 227 del 18 maggio 2001 (lett. g).

2. Indicazioni particolari per i boschi

I boschi sono rappresentati graficamente nella "Carta delle unità funzionali" del Piano particolareggiato nelle seguenti posizioni:

– presenza diffusa lungo il fiume Lambro Meridionale, da cascina Gandina di Vidigulfo fino all'osasi di Torrevecchia Pia ed il confine sud del parco;

– presenza isolata, in un residuo agricolo, a sud della cava, a nord di Cavagnera di Vidigulfo

Gli ambiti dei boschi, così come individuati nelle tavole del piano particolareggiato, sono quindi soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004. Si precisa che tale vincolo grava automaticamente anche su eventuali ambiti che, pur non essendo classificati come boschi nella cartografia del PGT (per omissione o per qualsiasi altro motivo), debbano invece essere considerati boschi ai sensi dell'art. 42, comma 1 della LR 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Procedure

Gli interventi urbanistici ed edilizi nelle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui sopra, sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Articolo 26. Vincoli amministrativi

1. Definizione

Nella "Carta delle unità funzionali" del piano particolareggiato sono rappresentati graficamente:

- i limiti di rispetto stradale;
- i limiti di rispetto cimiteriale;
- gli elettrodotti ad alta tensione e le relative fasce di rispetto;
- gli ossigenodotti e le relative fasce di rispetto;
- gli oleodotti e le relative fasce di rispetto.

Articolo 27. Limiti di rispetto stradale

1. Definizione

I "limiti di rispetto stradale", riportati graficamente nella "Carta della disciplina delle aree", delimitano gli spazi destinati alla protezione della rete viabilistica principale, esistente e di

progetto. Essi sono stati tracciati in conformità agli articoli 16, 17 e 18 del Nuovo Codice della Strada ed all'articolo 26 del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione. Le aree comprese entro le linee di arretramento sono inedificabili: non sono ammesse nuove costruzioni, né ricostruzioni o ampliamenti di edifici esistenti.

Fanno parte della rete viabilistica principale, e sono quindi soggette ai limiti di rispetto, tutte le Strade Provinciali che interessano il parco:

- Strada Provinciale n. 2 (Pavia-Melegnano)
- strada provinciale 154 (Vidigulfo-Cavagnera-Siziano)
- Strada Provinciale n. 50 (Zibido al Lambro-Campomorto)
- Strada Provinciale n. 9 (Torre de' Negri-Bascapè)

2. Distanze

All'interno del Centro Abitato, non sono previsti limiti di rispetto stradale.

La larghezza dei limiti di rispetto stradale, indicata graficamente quando prescritta, è pari a 20 m.

3. Interventi consentiti entro i limiti di rispetto stradale

Le aree comprese entro i limiti di rispetto stradale sono inedificabili: non sono consentite nuove costruzioni, né ricostruzioni e ampliamenti di edifici esistenti.

Sono altresì ammessi i seguenti interventi, se realizzati direttamente dall'ente che ha competenza sulla strada o comunque con il suo parere favorevole:

- la realizzazione di nuove strade e svincoli e l'ampliamento delle strade esistenti;
- la realizzazione di canalizzazioni, sostegni ed attrezzature dei vari servizi (rete dell'illuminazione pubblica, fognaria, telefonica, idrica, ecc.);
- la realizzazione di parcheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali, sistemazioni a verde pubblico e privato, esposizioni a cielo libero, coltivazioni dei suoli;
- opere per il contenimento idrico, acustico e dell'inquinamento atmosferico;
- recinzioni.

Articolo 28. Limiti di rispetto del depuratore

1. Definizione

Si tratta delle fascia di rispetto dell'impianto di depurazione di Siziano e della frazione di Zibido al Lambro di Torrevecchia Pia.

2. Obiettivi del Piano particolareggiato

Le finalità perseguite sono quelle di garantire la salute dei cittadini, in conformità alle norme vigenti in materia ambientale, ed in particolare a quanto prescritto al punto 1.2, Allegato 4, della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, del 4 febbraio 1977.

3. Interventi consentiti entro i limiti di rispetto del depuratore

Le presenti norme prescrivono, in conformità alle richiamate disposizioni legislative, una fascia di rispetto dell'impianto di depurazione della rete fognaria della larghezza di 100 m su ogni lato.

In questa fascia sono vietati sia la costruzione di nuovi edifici sia la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici esistenti, per i quali sono ammessi solo interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo.

Articolo 29. Limiti di rispetto cimiteriali

1. Definizione

Si tratta della fascia di rispetto del cimitero di Zibido al Lambro di Torrevecchia Pia. Le fasce di rispetto cimiteriali sono definite dall'articolo 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con RD 1265/1934 e successive modificazioni ed integrazioni. La fascia di rispetto riportata graficamente nella "Carta delle unità funzionali" del piano particolareggiato corrisponde alla fascia di rispetto approvata dalle Autorità Sanitarie.

2. Interventi consentiti

Le aree comprese entro la fascia di rispetto cimiteriale sono inedificabili. È pertanto vietata ogni nuova costruzione. Sono ammessi solo i seguenti interventi:

- impianti cimiteriali;
- la realizzazione di canalizzazioni, sostegni ed attrezzature dei vari servizi (rete pubblica, fognaria, telefonica, idrica, ecc.);
- opere per il contenimento idrico, acustico e dell'inquinamento atmosferico.

Articolo 30. Elettrodotti ad alta tensione e relativi limiti di rispetto

1. Definizione

Si tratta delle linee elettriche ad alta tensione transitanti nel territorio comunale, e delle relative fasce di rispetto.

Le norme di riferimento in materia sono:

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36: "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
- DPCM 8 luglio 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete di 50 Hz generata dagli elettrodotti".

Tutte le informazioni in merito alla classificazione degli elettrodotti, alla tensione di corrente elettrica che li attraversa e alle fasce di rispetto sono fornite dalla società TERNA (Milano, via Beruto), ente gestore.

2. Ambito di applicazione

Nel territorio del parco è presente un elettrodotto ad alta tensione:

- Linea 35, denominata 722/79, tipo semplice, tensione di corrente elettrica 132 kV. Fasce di rispetto

3. Le fasce di rispetto, secondo le indicazioni di TERNA, sono le seguenti:

- Linea 35: fascia di rispetto 16 metri.

Le fasce di rispetto sono misurate rispetto alla proiezione sul terreno dell'asse di percorrenza degli elettrodotti, da una parte e dall'altra.

4. Interventi consentiti entro i limiti di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione

Nelle aree comprese entro i limiti di rispetto degli elettrodotti è vietato costruire edifici, impianti o manufatti di qualsiasi specie.

Articolo 31. Ossigenodotti e relativi limiti di rispetto

1. Definizione

Si tratta degli ossigenodotti che attraversano il territorio comunale, e delle relative fasce di rispetto.

La norma di riferimento in materia è:

- DM 16 aprile 2008: "Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8".

2. Ambito di applicazione

Nel territorio del parco è presente un solo ossigenodotto, costituito da una tubazione interrata.

3. Fasce di rispetto

La fascia di rispetto dell'ossigenodotto è di 30,00 metri dalla tubazione, misurati da una parte e dall'altra rispetto al punto più esterno della tubazione stessa.

4. Interventi consentiti entro i limiti di rispetto degli ossigenodotti

Nelle aree comprese entro i limiti di rispetto degli ossigenodotti è vietato costruire edifici, impianti o manufatti di qualsiasi specie.

Articolo 32. Ambiti di interesse archeologico

1. Definizione

Sulla base delle indicazioni del PTCP, il piano particolareggiato individua nella "Carta delle unità funzionali" gli "areali di rischio archeologico" e gli "areali di ritrovamento archeologico". Si tratta di aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti oppure non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica.

2. Areali: localizzazione

La "Carta delle unità funzionali" individua, per entrambe le situazioni di rischio archeologico e di ritrovamento archeologico:

- Area vicino all'oasi di Torrevecchia Pia;
- Area lungo la SP n. 50 per Vidigulfo.

Ai fini della tutela archeologica, in aggiunta alle disposizioni del PTCP di cui all'Articolo 32, commi 53-55 ("Siti di interesse archeologico"), valgono, per gli ambiti in oggetto, le seguenti disposizioni:

- qualsiasi progetto di trasformazione urbanistica che non sia di semplice manutenzione dovrà essere preceduto da uno specifico studio inerente il sito interessato, che valuti, d'intesa con la competente Soprintendenza Archeologica, gli interventi di trasformazione compatibili;
- in assenza di questi studi, si consente solo l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore della presente proposta e fermo restando che ogni scavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologica;
- in particolare, prima dell'inizio dei lavori relativi a tutti i progetti pubblici e privati in cui sono previsti scavi di qualsiasi natura, dovrà esserne fatta comunicazione, da parte del committente, alla competente Soprintendenza Archeologica.

TITOLO IV. INDICAZIONI GESTIONALI DI CARATTERE NATURALISTICO

Articolo 32 bis Regolamentazione del taglio delle piante

1 Descrizione

Il presente articolo disciplina il taglio delle piante alberi all'interno del Parco Locale di Interesse Sovracomunale.

Sono fatte salve le norme della Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e del Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 (Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31), ove compatibili nel caso in cui riguardino un bosco, così come definito dall'art. 42 della citata legge regionale 31/2008 (Definizione di bosco).

3 Regolamentazione

In tutti gli "ambiti funzionali" del PLIS il taglio degli alberi è così regolamentato:

3.1 Nelle le fasce boscate dei corsi d'acqua, previa comunicazione all'ufficio tecnico del comune interessato:

- fasce miste o a prevalenti essenze autoctone (ricoprenti più del 60% della fascia): è consentito tagliare le essenze legnose, rilasciando almeno 1 albero autoctono ogni 10 m da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito e da contraddistinguere con un bollo giallo a cura della proprietà;
- fasce a prevalenti essenze esotiche (ricoprenti più del 60% della bordura): è consentito tagliare solo le essenze esotiche, rilasciando almeno 1 albero (meglio se autoctono, ma anche alloctono) ogni 10 m da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito e da contraddistinguere con un bollo giallo a cura della proprietà.

Gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito devono avere le seguenti caratteristiche: essere in buone condizioni vegetative (sono tollerate piccole cavità e/o alterazioni che non compromettano la stabilità della pianta), avere un buon portamento, essere nate da seme, avere un diametro di almeno 30 cm (Art. 24 del Regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 "Norme Forestali Regionali" della Regione Lombardia).

In analogia a quanto indicato dall'Art. 61 del citato Regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 "Norme Forestali Regionali" della Regione Lombardia, sono sempre consentiti i tagli di piante autoctone ed alloctone (ed in special modo di robinie e di pioppi) per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche (canali, fossi, corsi d'acqua in genere) e di strade (pubbliche o private, vicinali, poderali ed interpoderali), da parte della proprietà o con la sua autorizzazione, secondo i seguenti principi, previa comunicazione all'ufficio tecnico del comune interessato:

- è consentito il taglio delle piante che possano recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere e delle strade stesse;
- negli alvei artificiali e in quelli naturali è consentito il taglio delle piante che possano costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica;
- sulle sponde poste al di fuori dell'alveo è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta o causare franamenti o sradicamenti di piante.

3.2 Nelle fasce boscate poste tra i singoli appezzamenti:

- non si applica la regolamentazione di cui al punto 3.1;
- è consentito il taglio delle piante, previa comunicazione all'ufficio tecnico del comune interessato, con l'obbligo di mantenere almeno gli esemplari di specie

legnose autoctone con diametro superiore a 50 cm, da contraddistinguere con un bollo giallo a cura della proprietà.

3.3 Pioppi di coltivazione. Il taglio di piante degli impianti di pioppo di coltivazione con sesto di impianto o su filari non è soggetto ad alcuna limitazione o regolamentazione.

4 Autorizzazione paesaggistica

Il taglio degli alberi all'interno delle aree del PLIS soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 è subordinato ad autorizzazione paesaggistica, nei casi e con le procedure indicate nell'art. 25 delle presenti norme.

Articolo 33. Interventi per la mitigazione degli impatti

1. Gli interventi proposti dal parco il progetto "Interventi di incremento della biodiversità nel PLIS di neoistituzione Parco del Lambro Meridionale e del Ticinello" sono:
 - la rinaturazione diffusa, attraverso piantumazioni lungo i corridoi ecologici già presenti (corsi d'acqua) di specie erbacee e legnose che ne migliorino la funzionalità e l'assetto ecologico;
 - la realizzazione di due macchie boscate molto dense di individui che incrementino il numero di *stepping stones* della rete ecologica
 - il potenziamento dei biotopi già presenti, attraverso la piantumazione di essenze erbacee tipiche degli ambienti caratterizzanti i biotopi stessi;
2. E' importante sottolineare come la realizzazione di una rete ecologica completa non possa limitarsi alla valorizzazione e realizzazione dei soli corridoi ecologici, ma debba necessariamente avvenire anche attraverso la realizzazione di *stepping stones* costituite da aree a vegetazione densa. Un ruolo fondamentale del corridoio ecologico è quello di favorire la diffusione delle specie vegetali e animali, ma non va dimenticato che lungo tale corridoio viaggiano anche specie indesiderate (specie esotiche invasive), molto diffuse nelle aree planiziali antropizzate, che minacciano la biodiversità locale e le specie autoctone. Le aree dense di vegetazione, al contrario, possono rappresentare delle barriere per queste specie esotiche e, pertanto, ne va sostenuta la realizzazione.
3. Altri interventi proposti da realizzare nel tempo sono:
 - la costituzione di siepi e filari a margine degli appezzamenti coltivati e, possibilmente, a margine della strada provinciale che attraversa il territorio del PLIS;
 - l'incremento della rinaturazione diffusa, in quanto il finanziamento Cariplo ottenuto attualmente non consente di migliorare la funzionalità ecologica ed ecosistemica di tutti i potenziali corridoi presenti.

Articolo 34. Interventi di riqualificazione faunistica e botanica

1. La riqualificazione ambientale del territorio del Parco del Lambro Meridionale e del Ticinello si esplica attraverso due strategie:
 - indicazioni gestionali destinate prevalentemente all'incremento della biodiversità animale e, in particolare, entomologica, già avviate e descritte nella relazione illustrativa (Allegato 3);
 - interventi prevalentemente destinati all'incremento della biodiversità floristica e vegetazionale, che comunque, concorrono anche al miglioramento della biodiversità animale.
2. In particolare, tali interventi si collocano all'interno del progetto "Interventi di incremento della biodiversità nel PLIS Parco del Lambro meridionale e del Ticinello" finanziato dalla Fondazione Cariplo e riguardano flora e vegetazione.
3. Flora
Gli interventi finalizzati all'incremento della biodiversità floristica consistono in trapianti di specie erbacee tipiche del territorio, fornite da vivaio specializzato nella propagazione da seme di specie autoctone di provenienza lombarda (Associazione Vivai Pronatura Onlus).
Le specie trapiantate sono tutte tipiche di ambienti umidi e sono:
 - *Carex otrubae*
 - *Carex pendula*

- *Carex pseudocyperus*
- *Hypericum tetrapterum*
- *Iris pseudacorus*
- *Juncus effusus*
- *Leucojum aestivum*
- *Lysimachia vulgaris*
- *Lythrum salicaria*
- *Sagittaria sagittifolia*
- *Scrophularia auricolata*
- *Typha angustifolia*

Esse saranno trapiantate soprattutto all'interno dei biotopi 1,2 3 e 5, ma, ove possibile anche lungo il Cavo Ticinello e le Rogge.

4. Vegetazione

Gli interventi di incremento della biodiversità vegetazionale si concretizzano nella realizzazione di una macchia boscata mesoxerofila nel Comune di Vidigulfo e di due macchie boscate mesoigrofile nel Comune di Torrevecchia.

I progetti di tali interventi sono riportati nella Relazione del piano particolareggiato.

Articolo 35. Tutela e conservazione dei boschi e della flora spontanea

1. I complessi naturali od artificiali nell'area del Parco devono essere mantenuti, a cura di chi ne sia proprietario o ne abbia la disponibilità, nel migliore stato di conservazione culturale, in armonia con gli obiettivi previsti dal presente piano.
2. A tale scopo si richiamano i contenuti della Legge Regionale 31 marzo 2008 n. 10 (2) e della DGR n. 8/11102 del 27 gennaio 2010 (3), in particolare, le specie a distribuzione planiziale contenute nei loro allegati, importanti ai fini della gestione del Parco del Lambro meridionale e del Ticinello.
3. Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso (Allegato C1)
Equisetum fluviatile L., E. sylvaticum L., Osmunda regalis L., Marsilea quadrifolia L., Salvinia natans (L.) All., Persicaria amphibia (L.) Delarbre, Rumex hydrolapathum Huds., Ceratophyllum submersum L., Ludwigia palustris (L.) Elliott, Oenanthe aquatica (L.) Poir., Peucedanum palustre (L.) Moench, Hottonia palustris L., Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze, Lindernia palustris Hartmann, Alisma gramineum Lej., Sagittaria sagittifolia L., Hydrocharis morsus-ranae L., Potamogeton natans L., Asparagus tenuifolius Lam., Leucojum aestivum L., Iris sibirica L., Gladiolus imbricatus L., Arum maculatum L., Sparganium angustifolium Michx., Sparganium natans L., Carex elongata L., Scirpus radicans Schkuhr, Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., E. uniglumis (Link) Schuot., E. acicularis (L.) Roem. & Schult.
4. Gruppi di flora spontanea protetti in modo rigoroso (Allegato C1)
Utricularia, Ranunculus sez. Batrachium (ranuncoli fluitanti), Isoetes, Anemone.
5. Specie di flora spontanea con raccolta regolamentata (Allegato C2)
Equisetum hyemale L., Thelypteris palustris Schott, Nymphaea alba L., Ceratophyllum demersum L., Caltha palustris L., Ranunculus sceleratus L., Hypericum tetrapterum Fr., Rorippa amphibia (L.) Besser, R. islandica (Oeder ex Murray) Borbàs, Trapa natans L., Galium palustre L., Scutellaria galericulata L., Gratiola officinalis L., Campanula rapunculoides L., Bidens cernua L., Alisma lanceolatum With., Butomus umbellatus L., Potamogeton nodosus Poir., Convallaria majalis L., Leucojum vernalis L., Iris pseudacorus L., Arum italicum Mill., Carex riparia Curtis.
6. Relativamente alle specie e ai gruppi degli allegati C1 e C2 menzionati, l'ente gestore adotterà i provvedimenti necessari per favorirne la conservazione e l'incremento di popolazioni (se già

(2) Legge Regionale 31 marzo 2008 n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione", che abroga e sostituisce la vecchia l.r. n. 33 del 1977 "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica"(BURL, s.o. n. 14 del 04.04.2008).

(3) DGR 27 gennaio 2010, n. 8/11102 "Approvazione elenco specie di flora spontanea protetta in modo rigoroso e specie di flora spontanea con raccolta regolamentata – Sostituzione allegato C alla DGR n. 7736/2008 (art. 1, comma 3 l.r. n. 10/2008)

presenti nel territorio del parco) e favorirne l'introduzione (se assenti, previa indagine sull'esistenza di siti idonei ad ospitarle).

7. Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione (Allegato E)

Acer negundo L., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Ambrosia artemisifolia L., Amorpha fruticosa L., Artemisia verlotiorum Lamotte, Bidens frondosa L., Buddleja davidii Franchet, Helianthus tuberosus L., Humulus scandens (Lour.) Merrill, Lonicera japonica Thunb., Reynoutria (tutte le specie), Robinia pseudoacacia L., Sicyos angulatus L., Solidago gigantea Aiton.

Si tratta di specie pericolose, a causa della loro invasività, per la flora e la vegetazione locali, di cui ne minacciano la sopravvivenza. Esse sono oggetto di contenimento.

Inoltre, relativamente a quelle utilizzate, per tradizione, a scopi ornamentali, agricoli e/o selvicolturali, ne è vietato l'uso all'interno del PLIS.

Articolo 36. Specie legnose compatibili

1. Nel presente articolo si forniscono indicazioni sulle essenze legnose da utilizzare negli interventi di riqualificazione e miglioramento ambientale, a seconda della localizzazione degli stessi.

2. Sponde corsi d'acqua:

Salix alba, Salix triandra, Salix purpurea, Populus nigra, Populus alba, Alnus glutinosa, Viburnum opulus, Frangula alnus, Prunus padus.

3. Piano generale terrazzato:

- 3.1. Substrati argillosi:

Quercus robur, Ulmus minor, Ulmus laevis, Carpinus betulus, Prunus avium, Malus sylvestris, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Acer campestre, Euonymus europaeus, Lonicera xylosteum, Crataegus monogyna.

- 3.2. Substrati sabbioso-ghiaiosi (drenanti):

Quercus robur, Q. pubescens, Q. cerris, Ulmus minor, Fraxinus ornus, populus tremula, Corylus avellana, malus sylvestris, Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha, Rosa canina, Prunus spinosa, Acer campestre, Euonymus europaeus, Cornus sanguinea, C. mas, Rhamnus cathartica, Berberis vulgaris.

4. Siepi di bordura dei campi coltivati e siepi di cinta degli edifici rurali:

Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Cornus mas, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Rosa gallica, Cytisus scoparius, Berberis vulgaris, Corylus avellana, Ulmus minor, Euonymus europaeus.

TITOLO V. INDICAZIONI GESTIONALI DI CARATTERE EDILIZIO ED URBANISTICO

Articolo 37. Disciplina degli interventi

Ogni opera ammessa nella zona deve essere realizzata tramite progetti che prevedano l'impiego di materiali e con forme che tengano conto delle caratteristiche naturalistiche della zona e debitamente autorizzati dal comune interessato.

Articolo 38. Prescrizioni sulla forma e sui materiali

1. Allo scopo di salvaguardare le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del Parco del Lambro Meridionale e Ticinello, gli edifici privati dovranno essere progettati in maniera rispettosa dell'ambiente agricolo, inteso come sistema sia vegetazionale sia architettonico. Pertanto, nella costruzione di nuovi edifici e nel recupero di quelli esistenti (con l'eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria), e fatte salve le norme più restrittive negli ambiti agricoli delle cascine storiche – E4, in tutti gli ambiti del parco si prescrive:
 - 1.1. Edifici residenziali (abitazioni dell'imprenditore agricolo o dei dipendenti dell'azienda)
 - Facciate: devono essere organizzate su scansioni regolari delle aperture e su altezze interpiano di tipo tradizionale.
 - Rivestimenti esterni: devono essere in mattone a vista o in intonaco civile con i colori delle terre naturali; è in ogni caso proibito il colore bianco se non per parti limitate o decorazioni complementari.
 - Serramenti delle finestre: devono essere in legno o metallo verniciato.
 - Serramenti delle porte e dei portoni esterni, compresi quelli dei box: devono essere in legno pieno o in metallo verniciato.
 - Coperture: devono essere a falda inclinata compresa tra il 30 ed il 45%; sono ammesse coperture piane solo se sovrastanti il piano terreno o incassate nelle falde dei tetti. Il manto deve essere eseguito con coppo lombardo (tegola a canale in laterizio); sotto il manto è ammesso qualsiasi tipo di struttura e di impermeabilizzazione. Sono ammessi terrazzi-balcone incassati, cappuccine e lucernari solo se coerenti con il contesto edilizio. Comignoli e aperture devono essere di foggia tradizionale.
 - Canali di gronda: devono essere in rame o lamiera verniciata.
 - 1.2. Edifici per attrezzature e infrastrutture agricole
Possono essere "in opera" o "prefabbricati", con l'impiego per le parti a vista di forme e colori tradizionali.

- Pareti esterne: sono ammessi i pannelli prefabbricati, purché tinteggiati nei colori delle terre naturali o con finiture a mattoni, graniglie, impasti cementizi colorati nelle medesime gamme. Sono ammesse pareti in metallo-vetro solo se in parti limitate.
- Coperture: devono essere a falda inclinata con pendenza non inferiore al 20%, manto anche a lastre nei colori del marrone o nelle gamme della terracotta.

Articolo 39. Recinzioni

1. Le recinzioni di nuovo impianto, ovvero il rifacimento delle recinzioni esistenti sono consentite solo nei casi del presente articolo.
2. Recinzioni dei fondi agricoli: solo se previste da specifiche norme di legge in materia di allevamento e di caccia e pesca. Esse dovranno avere altezza non superiore a 2,00 m ed essere realizzate con materiali adatti ai luoghi (siepi vive naturali, legno, rete plastificata di colore verde), senza zoccolo di muratura, calcestruzzo od altro.
3. Recinzioni delle costruzioni: solo se relative alle pertinenze degli edifici e necessarie per motivi di sicurezza, e comunque in proporzione non superiore a 10 mq di superficie recintata per ogni mq di superficie coperta di edifici. Esse potranno avere zoccolo di altezza massima di 60 cm (in muratura o calcestruzzo o altro) e sovrastante inferriata di metallo.
4. Le recinzioni lungo i percorsi esistenti e di progetto (piste ciclabili, strade interpoderali, vicinali, diritti di passaggio, ecc.) dovranno essere posizionate in modo da garantire, in qualunque punto, larghezza minima del percorso di 6,00 m, allo scopo di consentire la circolazione dei mezzi agricoli.

Articolo 40. Definizione dei parametri e degli indici edilizi

1. I seguenti parametri ed indici urbanistici vengono definiti per l'applicazione delle presenti norme del Piano Particolareggiato del Parco del Lambro Meridionale e Ticinello, e riprendono le definizioni delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici del comune del parco.
2. SLP (mq) - Superficie Lorda di Pavimento
È costituita dalla somma di tutte le superfici di pavimento comprese entro il profilo esterno delle pareti di chiusura dell'edificio.
Sono compresi nel calcolo della SLP:
 - I locali di tutti i piani (fuori terra, interrati, seminterrati, di sottotetto e soppalchi), se destinati a residenza, uffici od attività produttive o commerciali o a queste assimilabili;
 - le strutture destinate a fienile, capannone, rustico e simili, anche se aperte.Sono esclusi dal calcolo della SLP:
 - a) i volumi tecnici emergenti dall'estradosso dell'ultimo piano abitabile o agibile ed adibiti a vano scala, vano e locale macchina ascensore, ecc.;
 - b) le tettoie e le pensiline di protezione degli ingressi pedonali poste lungo la recinzione;
 - c) le logge, i porticati, gli androni passanti, le terrazze, i balconi, le scale di sicurezza antincendio, gli ascensori e i montacarichi aperti;
 - d) i locali di servizio dell'edificio (quali cantina, lavanderia, bagno di servizio, deposito e simili, spazi per le apparecchiature degli impianti idrici, di depurazione, di riscaldamento e raffrescamento, di condizionamento dell'aria, centraline e contatori dell'energia elettrica o del gas e simili, locali per le macchine degli ascensori e per la raccolta delle immondizie, serbatoi, ecc.), qualora abbiano altezza netta interna inferiore a 2,40 m;
 - e) i locali di sottotetto, praticabili ed accessibili anche a mezzo di scala non fissa, qualora non abbiano nessuno dei seguenti requisiti:

- soffitto piano o con pendenza inferiore al 28% o superiore al 45%;
 - finestre, portefinestre, abbaini e ogni altro tipo di apertura (apribile o fissa, verticale, orizzontale o in andamento di falda, ecc.) che consentano - con verifica su ogni locale e sulla media di tutti i locali - un rapporto di aeroilluminazione o di illuminazione o di aerazione superiore o uguale a 1/20;
 - affacci di porte o finestre o portefinestre su balconi e terrazzi;
 - altezza interna media superiore a 2,40 m;
 - altezza interna minima all'imposta superiore a 1,50 m.
- f) i vani degli abbaini, qualora non abbiano nessuno dei seguenti requisiti, precisando che sono consentiti solo con pendenza di falda uguale a quella della falda del tetto da cui emergono:
- larghezza netta interna in pianta superiore a 1,00 m;
 - superficie in pianta superiore a 3,00 mq;
 - aperture (verticali, orizzontali o inclinate) di dimensioni superiori a 0,90x0,90 m o con diametro superiore a 0,90 m se circolari;
 - numero superiore a uno per ogni vano scala o scala che consenta l'accesso al piano di sottotetto (sia di edificio unifamiliare sia di edificio plurifamiliare);
- g) le piccole costruzioni di servizio anche isolate (legnaie, ripostigli, piccoli depositi per attrezzi, barbecue, ecc.) con altezza massima Hr di 2,20 m, superficie massima di 5,00 mq e nel numero massimo di una per ogni unità immobiliare; tali manufatti sono realizzabili con intervento edilizio diretto, soggetto a semplice comunicazione (con indicazione del manufatto da catalogo merceologico) e parere preventivo dell'ufficio tecnico comunale;
- h) le cucce per cani, gatti e animali domestici con altezza massima Hr di 1,50 m;
- i) le strutture aperte decorative o di arredo (quali pergolati e gazebo), realizzate senza pareti perimetrali e con copertura in materiale leggero (incannucciato, tenda e simili), aventi altezza massima Hr non superiore a 2,50 m, superficie non superiore a 10,00 mq e nel numero massimo di una per ogni unità immobiliare;
- l) i locali, aventi altezza netta interna non superiore a 2,40 m, destinati al ricovero delle autovetture, qualora:
- siano sottostanti al primo piano agibile, con qualunque superficie;
 - siano in corpo autonomo completamente interrato, ossia emergente non più di 0,60 m misurati dalla quota zero convenzionale fino all'intradosso del soffitto, con qualunque superficie;
 - siano in corpo autonomo fuori terra, con superficie massima di 1 mq ogni 10 mc di volume e con altezza massima Hr non superiore a 2,80 m;
- m) le tettoie poste a protezione degli impianti di distribuzione di carburante;
- n) limitatamente agli ambiti produttivi:
- le tettoie aperte almeno su due lati fino a 5,00 m di profondità;
 - le coperture leggere tipo tunnel mobile e copri scopri.
3. Sc (mq) - Superficie coperta
- È data dalla superficie risultante dalla proiezione orizzontale delle parti edificate fuori terra, comprese quelle non considerate nel calcolo della SLP.
- Sono esclusi dal calcolo della Sc:
- a) le parti aggettanti aperte di gronde, balconi e simili, sporgenti meno di cm 150 dal filo esterno del muro dei fabbricati;
 - b) i seguenti vani e locali, così come descritti nella definizione di SLP:

- i volumi tecnici;
 - le tettoie e le pensiline di protezione degli ingressi pedonali poste lungo la recinzione;
 - le piccole costruzioni di servizio;
 - le cucce per cani, gatti e animali domestici;
 - le strutture aperte decorative o di arredo;
 - i locali destinati al ricovero delle autovetture in corpo autonomo interrato;
 - le tettoie poste a protezione degli impianti di distribuzione del carburante;
 - le coperture leggere tipo tunnel mobile e copri scopri negli ambiti produttivi.
4. V (mc) - Volume degli edifici
Il volume si ottiene sommando le superfici lorde di pavimento SLP complessive di ogni piano, moltiplicate per le rispettive altezze nette interne.
5. Qz (m) - Quota zero
La quota zero corrisponde alla quota media del marciapiede di tutte le strade (pubbliche o private, esistenti o di progetto) su cui si affaccia il lotto. Se non esiste marciapiede, si considera la quota di un marciapiede virtuale di 15 cm di spessore.
È sempre ammessa la possibilità di riempimento dei terreni posti a quota più bassa rispetto alla strada (esistente o di progetto o di piano attuativo), al fine dello smaltimento delle reti fognarie, fino ad un massimo 1,00 m rispetto alla quota zero convenzionale. Oltre tale misura verrà conteggiata per la parte eccedente.
6. He (m) - Altezza massima degli edifici
E' misurata a partire dalla quota zero convenzionale (Qz), fino all'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile, inteso come piano più alto dei locali non esclusi dal calcolo della SLP descritta nel presente articolo. Nel caso di soffitti inclinati o a volta, la misura sarà fatta nel punto medio.
Per gli edifici destinati ad attività produttiva o terziaria, l'altezza He è misurata a partire dalla quota zero convenzionale (Qz) sino al piano di imposta delle travi di copertura.
7. Hr (m) - Altezza massima delle recinzioni, dei box, degli edifici accessori e dei manufatti assimilabili
E' misurata a partire dalla quota zero convenzionale (Qz) fino al punto più alto del manufatto (nel caso di box ed edifici accessori, fino al punto esterno più alto della copertura).
8. Hi (m) - Altezza netta interna
E' misurata dal pavimento all'intradosso del soffitto, indipendentemente dalla presenza di travi, tiranti, controsoffitti, partizioni di qualunque tipo. Nel caso di soffitti inclinati o a volta, la misura sarà effettuata nel punto medio.
9. Uf (mq/mq) - Indice di utilizzazione fondiaria
Esprime la massima superficie lorda di pavimento (SLP) costruibile per ogni mq di superficie fondiaria Sf.
10. Rc (%) - Rapporto di copertura
È dato dal rapporto misurato in percentuale tra la superficie coperta Sc e la superficie fondiaria Sf.

Articolo 41. Disposizioni relative alle distanze

1. Df (m) - Distanza tra i fabbricati
È la distanza che intercorre fra pareti o parti di pareti fronteggianti di edifici diversi, disposte tra loro in parallelo e ad angolo inferiore a quello retto.
Si considera parete il limite esterno di ogni opera in elevazione da terra (anche se aperta) e di ogni oggetto superiore a 150 cm.
La distanza è misurata sulla retta perpendicolare più breve delle proiezioni sul piano orizzontale delle pareti.

2. Distanze minime tra i fabbricati

Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici esistenti, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

Per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione, è prescritta tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate, direttamente prospicienti, la distanza minima pari all'altezza H_e dell'edificio più alto, con un minimo di 10,00 m. Questa norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata.

Nel caso di pareti (o parti di pareti), entrambe non finestrate, che si fronteggiano per un tratto inferiore a 12,00 m, la distanza minima è ridotta a 5,00 m, indipendentemente dall'altezza degli edifici.

È ammessa la costruzione in aderenza ad altro fabbricato a confine, se preesiste sul confine parete, o porzione di parete, senza finestre e se la larghezza e l'altezza del nuovo fabbricato non superano quelle dell'edificio preesistente a confine.

3. Distanze minime dai fabbricati di locali destinati ad accessori (box e simili)

La distanza minima di pareti di locali accessori (box e simili) aventi altezza massima H_r non superiore a 2,80 m ed altezza netta interna non superiore a 2,40 m, da qualunque tipo di parete, è ridotta a 3,00 m.

4. D_c (m) - Distanza dal confine

È la distanza che intercorre tra le pareti o parti delle pareti dell'edificio ed il confine del lotto.

Si considera parete il limite esterno di ogni opera in elevazione da terra (anche se aperta) e di ogni oggetto superiore a cm 150.

La distanza è misurata sulla retta perpendicolare più breve delle proiezioni sul piano orizzontale della parete e la linea di confine del lotto.

4.1. Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà

Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici esistenti, è ammessa una distanza dai confini di proprietà del lotto non inferiore a quella preesistente.

Per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento di edifici esistenti, è prescritta una distanza dai confini di proprietà pari alla metà dell'altezza dell'edificio prospiciente i confini stessi e comunque mai inferiore a 5,00 m, fermo restando l'obbligo di rispetto della distanza minima tra fabbricati.

E' ammessa la costruzione ad una distanza diversa dal confine, qualora sia intercorso accordo tra i proprietari confinanti, trascritto nei registri immobiliari e riportato negli atti di compravendita, di rispettare le norme sulle distanze minime tra i fabbricati.

E' ammessa la costruzione a confine nei seguenti casi:

- in aderenza ad altro fabbricato a confine, se preesiste sul confine parete, o porzione di parete, senza finestre e se la larghezza e l'altezza del nuovo fabbricato non superano quelle dell'edificio preesistente a confine;
- qualora sia intercorso un accordo tra i proprietari, trascritto nei registri immobiliari e riportato negli atti di compravendita, per realizzare edifici in reciproca aderenza sul confine.

4.2. Distanze minime dai confini di proprietà: locali destinati ad accessori (box e simili)

La distanza minima dai confini di proprietà di pareti non finestrate di locali destinati ad accessori (box e simili), aventi altezza H_r non superiore a 2,80 m ed altezza interna non superiore a 2,40 m, è di 3,00 m o di 0,00 m (a confine).

Tale norma si applica anche senza accordo con il proprietario confinante.

5. D_s (m) - Distanza dal confine stradale

È la distanza che intercorre tra le pareti di un fabbricato che fronteggia una strada ed il confine della strada stessa.

Si considera confine stradale la linea grafica indicata dalle tavole del PGT. In alternativa, può essere considerata la definizione del punto 10 dell'articolo 3 del nuovo Codice della Strada: il confine stradale è dato dal limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato, o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

Si considera parete il limite esterno di ogni opera in elevazione da terra (anche se aperta) e di ogni oggetto superiore a 150 cm.

La distanza è misurata sulla retta perpendicolare più breve delle proiezioni sul piano orizzontale della parete e la linea di limite degli spazi pubblici destinati a viabilità nelle tavole grafiche del PdR.

5.1. Distanze minime dei fabbricati dalle strade (Ds)

Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di sopralzo di edifici esistenti è ammessa una distanza dalle strade non inferiore a quella esistente.

Per gli interventi di ampliamento di edifici o di nuova costruzione è prescritta una distanza di 5,00 m, salvo i seguenti casi:

- costruzione in aderenza con edificio esistente: è ammessa una distanza dalle strade non inferiore a quella dell'edificio esistente;
- costruzione tra edifici esistenti (in allineamento): è ammessa una distanza dalle strade determinata dalla linea orizzontale che unisce gli spigoli degli edifici esistenti posti ai lati.

5.2. Distanze minime dalle strade per locali destinati ad accessori (box e simili)

La distanza minima dalle strade di locali destinati ad accessori (box e simili), aventi altezza massima Hr non superiore a 2,80 m ed altezza netta interna non superiore a 2,40 m, è di 5,00 m.

Articolo 42. Regolamentazione della caccia e della pesca

Nel territorio del Parco la caccia e la pesca sono ammesse ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 43. Divieti

1. Nel territorio del Parco valgono i seguenti divieti:

- produrre rumori, suoni e luci;
- abbandonare e stoccare rifiuti, localizzare discariche controllate e impianti di smaltimento in genere, costituire depositi di materiali, anche temporanei, di qualsiasi genere;
- uscire dalle strade e dai sentieri ammessi;
- svolgere attività pubblicitarie, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi, allestire complessi ricettivi all'aria aperta e/o attendamenti o campeggi al di fuori delle aree specificamente individuate a tale scopo;
- introdurre specie animali non caratteristiche del territorio;
- introdurre specie vegetali diverse da quelle indicate dalle presenti norme, ossia attualmente non caratteristiche del territorio;
- asportare o danneggiare piante, frutti, fiori e funghi;
- esercitare il pascolo;
- raccogliere o manomettere rocce, minerali, cristalli, fossili;
- danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi;
- costruire opere edilizie di qualsiasi genere ad eccezione delle opere espressamente consentite nelle unità funzionali;
- alterare il regime e la composizione delle acque, deviare od occultare le sorgive, attuare interventi di bonifica di qualsiasi tipo e di prosciugamento delle cosiddette zone umide, modificare la struttura idrografica ed idrogeologica;

- transitare con qualsiasi veicolo motorizzato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e di lavoro e/o autorizzati dal Parco;
- svolgere qualsiasi attività che risulti in contrasto con gli scopi istitutivi del Parco.

Articolo 44. Modalità e fasi di attuazione. Modalità di gestione. Progetti esecutivi di area

1. Tutte le aree del Parco conservano il titolo di proprietà, pubblica o privata, attualmente in essere.
2. È prevista l'acquisizione alla pubblica proprietà solo delle aree per servizi espressamente indicate come "pubblici" nell'"unità funzionale 4" (ambiti dei servizi pubblici).
3. Sarà consentita la realizzazione delle piste ciclabili di progetto indicate dalla "Carta delle unità funzionali", che percorrono strade interpoderali, solo in accordo con le proprietà interessate, da attuare in seguito a progetti esecutivi e a mezzo di specifiche convenzioni o atti equivalenti.
4. Per la realizzazione delle proprie finalità e per il necessario approfondimento sulle situazioni esistenti e sulle scelte specifiche da effettuare specie in campo naturalistico ed idrogeologico, il Piano Particolareggiato è attuato dall'ente gestore anche in fasi successive, mediante specifici progetti, da redigere in conformità alle prescrizioni della unità funzionale cui si riferiscono, a cura del Parco, che si avvarrà a questo scopo di tecnici specializzati ed abilitati.
5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano e dai progetti esecutivi, il Parco provvederà alla loro realizzazione e gestione, anche mediante affidamento a privati o altri enti a mezzo di rapporti espressamente convenzionati.

Articolo 45. Segnaletica

1. I confini del Parco del Lambro Meridionale e Ticinello, i percorsi pedonali, i sentieri, le unità ricreative, i fatti di particolare interesse, le porte del parco e tutte le informazioni che abbiano un valore prescrittivo e/o didattico possono essere indicati a cura dell'ente gestore a mezzo di appositi segnali, cartelli didattici, tabelle e bacheche.
2. I suddetti supporti possono essere collocati in qualunque ambito del parco.

Articolo 46. Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente richiamato nella presente normativa, valgono le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.
2. Dalla data di adozione da parte dei singoli Consigli Comunali del progetto di Piano Particolareggiato del Parco del Lambro Meridionale e Ticinello, fino alla sua definitiva entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia previste dalle vigenti leggi.